Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | **Roma — Venerdì 11 Aprile** | **Numero 85**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Seduta pubblica — Martedì 15 aprile 1902, alle ore 15

Ordine del giorno:

Discussione:

a) della proposta di modificazione all'articolo 103 del Regolamento del Senato (N. II);

b) del disegno di legge: Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 5).

Il Presidente
G. SARACCO.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 98 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 26 gennaio 1889, n. 43;

Visto il R. decreto del 26 gennaio 1902, n. 19, che approva e rende esecutorio, dal 16 febbraio successivo, il Regolamento per l'esecuzione del citato R. decreto del 26 gennaio 1889, n. 43;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e per i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella pianta organica del personale dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi - Tabella *D* (quadro *I*) - sono apportate, con effetto dal 1° aprile corrente anno, le seguenti modificazioni:

	Spesa	Economia
Sono [illegible]ituiti 2 posti di commesso a L. 1600	3,200	
I vice-brigadieri, portalettere e serventi di 1ª classe a L. 1100 da 950 sono ridotti a 958	—	2,200
I portalettere e serventi di 2ª classe a L. 1000 da 950 sono ridotti a 949	—	1,000
	3,200	3,200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
T. GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **99** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali, approvato con Nostro decreto 26 maggio 1901;

Riconosciuta la convenienza di modificare il detto Regolamento per quanto concerne il tempo degli esami, al fine di dare modo ai giovani licenziati dagli Istituti di belle arti di presentarsi nell'anno stesso a sostenere i detti esami;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 2, il primo comma dell'articolo 3 e l'articolo 14 del Regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali, approvato con Nostro decreto 26 maggio 1901, sono modificati come segue:

Art. 2. Ogni anno, nel mese di ottobre, avrà luogo negli Istituti e nelle Accademie di belle arti, designate con ordinanze Ministeriali, la sessione di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali.

Art. 3 (primo comma). Ciascun candidato dovrà presentare, non più tardi del 30 settembre, regolare istanza al capo di uno degli Istituti designati come sede d'esame, per essere ammesso all'esame stesso.

Art. 4. Ai candidati caduti in non più che tre prove, fra le quali non sieno più di due grafiche, sarà consentito di sostenere esami di riparazione per queste prove in una sessione d'esame di riparazione nel mese di aprile.

Art. 2.

Per quest'anno, tanto la sessione di aprile quanto quella d'ottobre saranno sessioni generali di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno. Nella sessione di ottobre potranno tuttavia essere anche ammessi, a sostenere le sole prove di riparazione, quei candidati che fallirono nella sessione di aprile e che avranno diritto di essere ammessi a tale riparazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **100** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto lo Statuto ed il Regolamento dell'Istituto di belle arti di Napoli, approvato con R. decreto 11 settembre 1891, n. 566, e modificati con RR. decreti 9 giugno 1892, n. 326, e 17 maggio 1896, n. 138;

Considerata la necessità di arrecare opportune riforme nell'ordinamento del detto Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato, per l'Istituto di belle arti di Napoli, lo Statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Sono abrogati lo Statuto ed il Regolamento per il predetto Istituto, approvati con R. decreto 11 settembre 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

STATUTO per l'Istituto di belle arti di Napoli.

CAPITOLO I.

Art. 1.

L'Istituto di belle arti di Napoli ha per fine l'insegnamento ed il progresso delle arti del disegno, mediante le proprie Scuole e mediante pubbliche mostre, premî, concorsi, raccolte di opere e di modelli.

Art. 2.

L'insegnamento è diviso in un corso comune a tutte le arti ed in corsi speciali e complementari.

Art. 3.

L'insegnamento speciale è distinto in Scuole secondo le varie arti, cioè di pittura e disegno di figura, di scultura, di architettura e di decorazione. Il corso di queste Scuole durà tre anni, eccetto che quello di decorazione, che si compie in due anni.

Art. 4.

Gli alunni di queste Scuole speciali sono tenuti a seguire i corsi complementari di anatomia, di paesaggio, di ornato, di prospettiva,

secondo l'ordine ed il programma determinati dal Consiglio dell'Istituto.

Art. 5.

Nell' Istituto vi ha una Scuola libera di disegno del nudo, a questa Scuola, che è serale, sono anche ammessi gli studiosi dell'arte, estranei all'Istituto, purchè provino, mediante certificati od esame, di essere in grado di trarre profitto da questo studio.

Gli alunni dell'Istituto hanno tuttavia la preferenza per occupare i posti nell'aula della Scuola.

La diretta vigilanza e disciplina sarà esercita per turno, anche per quanto concerne la parte artistica, da uno dei professori dell'Istituto a ciò deputato dal presidente.

Art. 6.

Nell'Istituto è anche una Scuola serale di disegno di figura dalla statua e di disegno ornamentale nella quale, con le norme surriferite relative alla Scuola del nudo, sono ammessi gli alunni dell'Istituto e gli estranei desiderosi di perfezionarsi nello studio del disegno, purchè provino di essere in grado di trarre profitto da questi studî.

Art. 7.

Il professore di pittura di figura è il direttore delle Scuole di pittura e delle Scuole di disegno di figura nell'Istituto, e soprintende ad esse dando unità d'indirizzo all'insegnamento.

Art. 8.

Nell'Istituto è una Galleria regionale di arte moderna, formata dalle opere d'arte esistenti nell'Istituto, da quelle che a questo scopo venissero acquistate e da quelle offerte in dono o date in deposito da Enti cittadini e da privati.

Alla conservazione e custodia della Galleria attende l'Ispettore dell'Istituto, giusta l'articolo 32.

CAPITOLO II.

Art. 9.

Gli insegnamenti dell'Istituto sono impartiti da professori titolari, da aggiunti e da incaricati, giusta il ruolo normale dell'Istituto.

Art. 10.

I professori titolari sono nominati dal Re, in seguito a pubblico concorso, per un biennio, trascorso il quale sono nominati stabilmente o licenziati.

Art. 11.

I professori aggiunti sono nominati dal Ministero dell'Istruzione, in seguito a pubblico concorso, per un biennio, trascorso il quale sono confermati stabilmente o licenziati.

Art. 12.

Nel caso di merito eminente, per insegnamento o per opere, un professore può essere nominato stabilmente senza concorso, sulla proposta del Consiglio dell'Istituto e sentita la Giunta superiore di belle arti.

Art. 13.

Gli incaricati di ruolo sono nominati dal Ministro dell'Istruzione in seguito a pubblico concorso o per eccezione su proposta motivata dal Consiglio dell'Istituto. La durata della loro nomina è per un biennio, a titolo d'esperimento, compiuto il quale possono essere confermati stabilmente su parere del Consiglio dell'Istituto.

Art. 14.

I professori titolari, dopo collocati a riposo, possono essere nominati emeriti e come tali continuano a far parte del Consiglio dell'Istituto.

CAPITOLO III.

Art. 15.

Per essere ammessi nell'Istituto, i giovani debbono provare di aver compiuto i dodici anni e di avere conseguita la licenza della quinta classe delle Scuole pubbliche elementari.

Art. 16.

Per essere ammessi ai corsi speciali, i giovani debbono avere superato l'esame di licenza su tutte le materie che si insegnano nel corso comune; questi esami sono giudicati da una Commissione composta dagli insegnanti titolari e di due consiglieri non insegnanti designati anno per anno dal Consiglio dell'Istituto.

L'alunno che, in un biennio, non riesca a superare un medesimo esame è licenziato dall'Istituto.

Art. 17.

Gli esami di passaggio da un anno all'altro sono giudicati da una Commissione eletta dal presidente fra gli insegnanti del corso a cui appartiene l'alunno e di quello a cui aspira di essere promosso.

Art. 18.

Sulla proposta del professore insegnante, avvalorata dal voto favorevole del Collegio dei professori, un alunno dei corsi speciali può tuttavia essere anche eccezionalmente promosso al corso superiore, senza esame, durante l'anno scolastico, ma in ogni caso non prima della metà d'anno, quante volte egli mostri una straordinaria attitudine per l'arte ed una grande assiduità e profitto nello studio. Per contrario, su proposta del Collegio dei professori possono essere licenziati, con deliberazione del Consiglio dell'Istituto, quei giovani i quali, dopo un biennio dalla loro ammissione, non abbiano dato veruna seria prova di attitudine allo studio dell'arte.

Art. 19.

Possono essere ammessi ad uno qualunque dei corsi dell'Istituto i giovani che abbiano avviato altrove i loro studî purchè superino, a giudizio del Collegio dei professori, gli esami in tutte le materie richieste per l'ammissione alla Scuola a cui chiedono di essere inscritti.

Art. 20.

Gli esami finali dei corsi speciali sono giudicati da Commissioni composte dai titolari dei corsi speciali e dagli insegnanti delle altre discipline complementari per ciascun corso speciale, aggiuntivi due consiglieri dell'Istituto, non insegnanti, eletti a questo scopo dal Consiglio.

Agli allievi che superano le prove di questi esami è rilasciato un certificato di licenza, firmato dal presidente.

Art. 21.

Agli alunni meglio classificati negli esami di licenza e nelle singole Scuole saranno assegnati dal Consiglio dell'Istituto premî d'incoraggiamento, giusta le proposte della Commissione esaminatrice di cui agli articoli 17 e 20.

Art. 22.

Le pene disciplinari sono:

1.° ammonizione;

2.° interdizione temporanea dal frequentare le Scuole;

3.° espulsione dall'Istituto.

La prima si infligge dal presidente su proposta del professore della Scuola; la Seconda dal presidente, su deliberazione del Collegio dei professori; la terza dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Collegio dei professori.

Art. 23.

Dei saggi finali di ciascun anno scolastico e di tutte le Scuole sarà fatta una pubblica mostra nel mese di novembre. Oltre ai premî individuali di cui all'articolo 21, in questa mostra sarà assegnata, dal Collegio dell'Istituto, una medaglia di merito a quella Scuola la quale, per il complesso dei saggi dei suoi alunni, mostri di aver ottenuto i migliori risultati.

CAPITOLO IV.

Art. 24.

L'Istituto ha un Consiglio, il Collegio dei professori ed un presidente.

Art. 25.

Il Consiglio dell'Istituto si compone del presidente dell' Istituto, dei professori titolari insegnanti, dei professori emeriti e di sei consiglieri eletti dal Corpo dei professori onorari dell'Istituto fra coloro che risiedono in Napoli.

Ogni due anni, per anzianità di nomina, scadono di carica tre consiglieri non insegnanti, i quali possono essere riconfermati.

Art. 26.

Il Consiglio dell'Istituto ha l'alta vigilanza sull'Istituto; delibera sulle relazioni didattiche ed amministrative presentate dal presidente; si occupa di tutto ciò che si riferisce agli interessi dell'Istituto.

Art. 27.

Il Consiglio si raduna ordinariamente due volte l'anno; può radunarsi quant' altre volte il presidente lo creda opportuno ed ogni volta che almeno cinque consiglieri ne facciano al presidente dimanda scritta e motivata. Alle adunanze del Consiglio, perchè sieno legittime, deve intervenire almeno la metà dei consiglieri. Nella seconda convocazione l'adunanza è regolare, qualunque sia il numero degli intervenuti. Il consigliere non insegnante, il quale non intervenga per tre volte di seguito alle adunanze del Consiglio, senza un fondato motivo notificato al presidente, è considerato dimissionario ed è sostituito.

I professori titolari insegnanti hanno stretto obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio.

Art. 28.

Il Collegio dei professori, costituito dal presidente, dai titolari insegnanti, dagli aggiunti e dagli incaricati e presieduto dal presidente, dà il suo avviso sulle faccende interne che abbiano relazione con l'insegnamento e la disciplina.

Art. 29.

Con deliberazioni del Consiglio, da approvarsi dal Ministero, l'Istituto si aggrega, sotto il titolo di professori onorari, artisti di riconosciuto valore.

Art. 30.

Il presidente è nominato dal Re fra i membri del Consiglio; sta in ufficio tre anni e può essere riconfermato. Egli è a capo di tutto l'Istituto; provvede al buon andamento amministrativo e disciplinare di esso; corrisponde con le Autorità; firma tutti gli atti che emanano dall'Istituto; ordina le spese sulla dotazione dell'Istituto.

In caso di temporanea assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore delle Scuole di pittura o di disegno di figura.

Art. 31.

Ogni anno, nel mese di gennaio, sarà formato dal presidente uno stato di previsione della spesa e delle entrate per l'Istituto, durante il successivo esercizio finanziario (da luglio a tutto giugno), stato che sarà presentato al Consiglio dell'Istituto per la sua approvazione. Entro il mese di febbraio sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, affinchè dia la sua approvazione.

Art. 32.

Un funzionario amministrativo, alla diretta dipendenza del presidente, ha le funzioni di ispettore nell'Istituto; assiste il Consiglio e le altre Commissioni e redige i processi verbali delle loro adunanze; sopraintende alla disciplina ed all'ordine nell'Istituto; ha lo speciale incarico di conservatore della Galleria d'arte moderna, con la responsabilità della custodia di essa.

Art. 33.

Il segretario-economo cura la corrispondenza; inscrive gli alunni e serba nota delle loro classificazioni e promozioni; tiene la cassa ed i registri di contabilità; eseguisce le spese sull'ordine del presidente; compila i rendiconti da mandarsi al Ministero; ha in consegna tutti gli oggetti appartenenti all'Istituto e ne redige esatto inventario; vigila sui custodi e gl'inservienti.

Art. 34.

L'Ufficio di segreteria dell'Istituto ha impiegati per la compilazione e spedizione degli atti, per l'ordine e la custodia della biblioteca e per tutto ciò che riguarda il procedimento amministrativo dell'Istituto.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Il presidente proporrà al Consiglio lo schema del Regolamento generale dell'Istituto in attuazione del presente Statuto, Regolamento che dovrà essere approvato dal Ministero.

Questo Regolamento dovrà sovrattutto determinare le materie di studio, la successione e la simultaneità dei corsi delle varie Scuole, nonchè la distribuzione degli studî nei varî anni, gli orari, le norme per la Galleria d'arte moderna, per la biblioteca e per le mostre annuali.

Art. 36.

Per la prima attuazione di questo Statuto, i consiglieri dell'Istituto non insegnanti sono nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Nelle prime due volte la designazione dei consiglieri dell'Istituto che escano di carica sarà fatta mediante estrazione a sorte.

Art. 37.

Per gli incaricati di ruolo, in ufficio al momento della pubblicazione di questo Statuto, sarà derogato dalle disposizioni dell'articolo 13 e la loro conferma stabile potrà avvenire per avviso favorevole del Consiglio dell'Istituto.

Art. 38.

Circa le tasse scolastiche e le dispense da esse, restano in vigore le precedenti disposizioni infino a quando non si avrà altrimenti provveduto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Il Numero **LXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie ed il Regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Veduto il R. decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII, col quale furono istituiti i collegi di probi-viri per le industrie nella provincia di Milano, tra cui uno per le industrie edilizie ed affini, con sede nella stessa città;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Grazia, la Giustizia ed i Culti e per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio di probi-viri per l'industria edilizia ed affini, con sede a Milano, è aumentato di sei componenti, di cui tre industriali e tre operai, di guisa che il numero complessivo dei provi-viri del Collegio da dieci è portato a sedici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero **LXXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 7 luglio 1901, n. 306, ed i relativi Regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Statuto organico del Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitarî italiani in Perugia, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

STATUTO del Collegio-Convitto per gli orfani dei sanitarî italiani in Perugia

Art. 1.

Il Collegio-Convitto per gli orfani di sanitarî italiani in Perugia, costituito in Ente morale con R. decreto 20 luglio 1899, e modificato nel suo scopo dalla legge 7 luglio 1901, n. 306, ha due sezioni distinte: maschile e femminile.

Art. 2.

Col nome di orfani di sanitarî italiani si intendono i figli minorenni legittimi o legittimati di medici, chirurghi, veterinarî e farmacisti italiani defunti.

Scopo e funzionamento dell'Istituto

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è quello di mantenere in Convitto, educare ed istruire gratuitamente, fino ad avviarli a proficua carriera, gli orfani bisognosi dei sanitarî italiani, gravati del contributo obbligatorio o volontario, di cui all'articolo 2 (lettere *e* ed *f*) della legge 7 luglio 1901.

Eccezionalmente potranno pure essere accettati con retta semigratuita i figli orfani dei sanitarî bisognosi contribuenti, che non potessero esservi accolti per deficienza dei posti gratuiti assegnati alla rispettiva provincia a' termini del 1° alinea dell'articolo seguente.

Art. 4.

Il numero dei posti gratuiti è fissato ogni triennio dal Consiglio amministrativo in proporzione dei mezzi di cui dispone l'Opera pia.

Nove decimi di detti posti sono dal Consiglio stesso assegnati alle singole provincie, in proporzione del contributo rispettivamente versato nel precedente triennio.

Il decimo rimanente è riservato al Consiglio amministrativo, onde il medesimo possa, secondo le circostanze, conferire posti gratuiti o semigratuiti agli orfani più bisognosi, che per deficienza dei posti assegnati alle provincie di appartenenza, non potessero altrimenti essere ammessi nell'Istituto.

Art. 5.

Per essere accolti nel Collegio-Convitto, gli orfani devono avere compiuti gli anni *sette* e non aver superato gli anni *quindici*.

Essi non potranno rimanere nell'Istituto oltre il compimento dell'età maggiore.

Art. 6.

La domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'orfano al Consiglio provinciale sanitario della provincia in cui il padre del fanciullo era iscritto per il pagamento del contributo.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) il certificato di morte del padre o di entrambi i genitori;

b) il certificato di nascita di ciascun orfano;

c) il certificato medico da cui risulti per ogni riguardo lo stato di salute di ciascun orfano;

d) il certificato degli ultimi studî percorsi;

e) lo stato di famiglia;

f) il certificato del Sindaco, da cui risulti che l'orfano o gli orfani, di cui richiedesi l'accettazione, sono poveri e che non hanno parenti prossimi, i quali provvedano o siano tenuti a provvedere al loro mantenimento ed educazione.

Il Consiglio provinciale sanitario determinerà l'ordine di merito fra le varie domande presentate dagli orfani appartenenti alla stessa provincia, ed i posti saranno conferiti dal Consiglio direttivo del Collegio-Convitto, seguendo tale graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti assegnati a ciascuna provincia.

Art. 7.

Nel classificare le domande di ammissione in ordine di merito, i Consigli provinciali sanitarî dovranno dare la preferenza agli orfani di ambo i genitori e tener conto non soltanto delle loro condizioni economiche, ma anche della possibilità in cui i medesimi si trovino di essere educati o comunque aiutati dai parenti.

Art. 8.

Gli orfani accolti nel Collegio-Convitto vi percorrono le Scuole elementari. Finite le Scuole elementari, il Consiglio, tenuto conto del desiderio della famiglia, sentito il parere del direttore o della direttrice delle sezioni del Collegio-Convitto, farà percorrere ai giovani le Scuole tecniche, il Ginnasio, o li indirizzerà alle belle arti, o alla Scuola d'agraria, o ad una professione, o ad un mestiere, a seconda delle diverse attitudini.

I figli dei sanitarî accolti nel Collegio-Convitto potranno percorrere, secondo le singole decisioni del Consiglio, anche l'Istituto tecnico, il Liceo, l'Istituto agrario sperimentale e l'Università. Se al momento della loro ammissione o più tardi i giovani ammessi percorressero studî, ai quali riuscissero inadatti, il Consiglio li indirizzerà ad altri, a cui più paressero più utilmente destinati.

Art. 9.

I giovani accolti nel Collegio-Convitto cesseranno di rimanervi:

a) per avere raggiunto la maggiore età;

b) per desiderio giustificato della madre o del tutore;

c) per migliorate condizioni finanziarie della loro famiglia;

d) per ragioni disciplinari o per incapacità assoluta di apprendere;

e) per ragioni di salute;

f) perchè già avviati a proficua carriera.

Patrimonio

Art. 10.

Il patrimonio è costituito:

a) dai capitali esistenti al momento della promulgazione della legge 7 luglio 1901;

b) dai lasciti, dalle donazioni ed in generale da qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;

c) dai sopravanzi di rendite che saranno capitalizzati al

chiudersi di ogni esercizio, a termine dell'articolo 2 (lettera *c*) della legge;

d) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitarî e di qualunque persona fisica o morale, che non abbiano carattere di contributo annuale continuativo, o che non siano promesse per un determinato numero di anni.

Disponibilità di esercizio

—

Art. 11.

Le disponibilità di esercizio sono costituite:

a) dalle rendite dei capitali esistenti ed accertati al cominciare di ogni esercizio;

b) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitarî e di qualunque persona fisica o morale che abbiano carattere continuativo o che siano promesse per un determinato numero di anni;

c) dal contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurghi, veterinarî e farmacisti, esercenti nel Regno agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, come all'articolo 2 (lettera *e*) della legge 7 luglio 1901;

d) dal contributo volontario di tutti gli altri sanitarî liberamente esercenti, come all'articolo 2 (lettera *f*) della legge 7 luglio 1901.

Governo dell'Istituto

—

Art. 12.

Il Collegio-Convitto è amministrato da un Consiglio, che ha sede in Perugia.

Art. 13.

Il Consiglio è composto di quindici consiglieri, dei quali:

uno, quale rappresentante del Governo, viene eletto dal Prefetto *pro-tempore* dell'Umbria fra persone residenti in Perugia;

uno, quale rappresentante del Comune di Perugia, viene eletto dal Consiglio comunale di Perugia e scelto fra i sanitarî contribuenti;

uno, quale rappresentante del Corpo sanitario militare, è l'ispettore capo *pro-tempore* di sanità militare, con facoltà di farsi sostituire dal Direttore dell'Ospedale militare di Perugia;

uno, viene eletto dai componenti la cessata società di mutuo soccorso fra i medici, chirurghi, farmacisti, flebotomi e levatrici in Ancona e provincia delle Marche in seguito ad invito avuto dal presidente del Collegio-Convitto finchè non siano ridotti a meno di tre. Quando verrà a mancare questo numero, il Consiglio dell'ordine dei medici di Ancona, ed, in difetto, i sanitarî dell'Ospedale o degli Ospedali civili in detta città, designeranno tre sanitarî pure di Ancona, i quali, in unione ai due o all'uno dei soci superstiti, e poi da soli, eleggeranno uno dei consiglieri;

uno, viene eletto dai componenti il Comitato torinese, l'ultimo dei quali, che sopravviverà, resterà consigliere di diritto a vita. Venendo meno per morte l'ultimo del Comitato torinese, l'Accademia medica di Torino eleggerà un consigliere;

uno, è il medico provinciale di Perugia;

nove, sono eletti da un'assemblea di delegati elettorali che i Consigli provinciali sanitarî scelgono fra i contribuenti volontarî e fra quelli soggetti a contributo obbligatorio, in ragione di uno per ciascuna provincia.

I Consigli provinciali sanitarî procedono alla nomina dei delegati elettorali nel mese di novembre, immediatamente precedente la rinnovazione ordinaria degli amministratori, prescritta dall'articolo 17.

I delegati elettorali entrano in carica il 1° gennaio successivo alla loro nomina e durano in ufficio un triennio.

Le surrogazioni straordinarie dei medesimi sono deliberate dai rispettivi Consigli provinciali sanitarî, subito che siansi verificate le vacanze, ed hanno tosto effetto.

Quelli nominati in surrogazione straordinaria durano in carica quanto sarebbero rimasti in ufficio i surrogati.

I delegati elettorali possono essere rieletti senza interruzione.

L'assemblea elettorale è convocata, per la nomina ordinaria dei membri del Consiglio d'amministrazione, entro il mese di dicembre immediatamente successivo alla elezione dei delegati elettorali in Perugia, mediante avvisi, firmati dal presidente dell'Opera pia e spediti in piego raccomandato.

Le deliberazioni dell'assemblea elettorale sono valide quando vi intervengono almeno 35 delegati.

L'adunanza è presieduta dal più anziano di età degli intervenuti, e, a parità di età, da quello tra essi designato dalla sorte.

La nomina degli amministratori è fatta a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Il verbale relativo sarà redatto dal segretario dell'Opera pia e firmato dal presidente dell'adunanza.

Uguale procedimento sarà seguito per le surrogazioni straordinarie degli amministratori di nomina dell'assemblea, e le convocazioni saranno all'uopo indette dal presidente del Collegio-Convitto, appena verificatesi le vacanze.

Art. 14.

Qualora, nonostante la regolare convocazione, non intervengano all'assemblea elettorale in Perugia almeno 35 delegati, l'elezione si intende deferita senz'altro al Consiglio superiore di sanità. A tale uopo il presidente dell'Opera Pia darà immediato avviso alla Prefettura della mancata deliberazione dell'assemblea elettorale.

Art. 15.

Dei nove amministratori, di cui al capoverso 7° dell'articolo 13, tanto se eletti dall'assemblea elettorale che dal Consiglio superiore di sanità, quattro almeno debbono essere scelti fra i contribuenti che abbiano residenza nella provincia di Perugia.

Art. 16.

I quindici consiglieri eleggono fra loro un presidente ed un vice presidente, nella prima adunanza dopo la presa di possesso.

Art. 17.

Il presidente rimane in carica sei anni; il vice presidente tre anni. I consiglieri elettivi si rinnoveranno per metà ogni tre anni, e la loro scadenza è determinata per il primo triennio dalla sorte ed in appresso dall'anzianità.

La qualità di presidente o vice presidente si perde con la perdita di quella di consigliere.

Consiglio amministrativo e sue attribuzioni

—

Art. 18.

Il presidente ed i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 19.

Il presidente rappresenta l'Istituto nei rapporti con le Autorità costituite e coi privati; convoca e presiede le adunanze consiliari e ne cura l'esecuzione dei deliberati; firma i mandati di pagamento, gli ordini ed i ruoli di riscossione e tutti i conti ed i documenti giustificativi dei mandati; firma la corrispondenza e le circolari discusse e deliberate in Consiglio; fa il resoconto morale annuo dell'Istituto; sopraintende alla direzione, alla segreteria, all'economato, alla cassa ed al personale didattico, amministrativo ed inserviente; invigila il regolare andamento del Collegio-Convitto; ha, in una parola, la rappresentanza legale e morale dell'Ente.

In casi urgenti provvede nell'interesse dell'Istituto, riferendo poi il suo operato alla prossima adunanza del Consiglio.

Art. 20.

Il vice presidente risiede in Perugia ed ha tutte le attribuzioni del presidente, quando questi manchi o sia impedito. In mancanza anche del vice presidente ne assume le funzioni il consigliere anziano.

Art. 21.

Un consigliere, delegato annualmente dal Consiglio, concorre col presidente e col segretario al rilascio dei mandati e con essi li sottoscrive. In sua assenza il consigliere anziano lo sostituisce.

Art. 22.

Il Consiglio sceglie nel suo seno i consiglieri destinati a sopraintendere ai diversi uffici dell'Istituto.

Art. 23.

Tutti gli uffici del Consiglio direttivo di amministrazione sono gratuiti.

Art. 24.

Il Consiglio si aduna ordinariamente in settembre e maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per deliberare sulle domande ed in genere per discutere e deliberare intorno a tutto ciò che riflette l'interesse morale ed economico dell'Istituto; straordinariamente ogni volta che lo richiede il presidente, o il Prefetto, o ne facciano domanda in iscritto cinque consiglieri per determinati oggetti.

Art. 25.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, firmati dal presidente, col relativo ordine del giorno specificato, saranno spediti ai consiglieri, almeno cinque giorni avanti a quello fissato per l'adunanza.

Art. 26.

Le deliberazioni del Consiglio amministrativo debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Gli amministratori elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto di Perugia la può promuovere.

Art. 27.

Il Consiglio:

a) assegna i posti gratuiti agli orfani dei sanitarî dei contribuenti italiani, in conformità della graduatoria delle domande di ammissione, fatta dai Consigli sanitarî provinciali;

b) tenuto conto dei certificati e delle informazioni assunte, assegna i posti gratuiti e semigratuiti, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4;

c) fa e modifica la pianta organica degli impiegati e nomina e licenzia il personale direttivo, didattico, amministrativo ed inserviente dell'Istituto;

d) accetta le donazioni, le eredità e i legati, osservandone le condizioni, salva la sanzione dell'Autorità tutoria;

e) provvede al rinvestimento dei capitali disponibili ed assume qualunque provvedimento reclamato dalla necessità dell'Amministrazione;

f) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) delibera sopra i provvedimenti di urgenza presi dal presidente;

h) fa e modifica i Regolamenti interni;

i) provvede al servizio di cassa;

k) provvede a quanto occorre al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei convittori delle due sezioni, a norma dei Regolamenti interni, entro i limiti del bilancio di previsione;

l) esercita una sorveglianza continua sull'andamento disciplinare o didattico dell'Istituto;

m) decreta, nei casi previsti dal Regolamento interno dell'Istituto, l'espulsione dei convittori.

Art. 28.

Il Consiglio per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si uniformerà alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dei relativi Regolamenti.

Disposizioni transitorie

Art. 29.

Il Consiglio ha facoltà di continuare a mantenere nel Convitto gli orfani, attualmente in esso ricoverati, appartenenti a famiglie di sanitarî bisognosi, morti prima della promulgazione della legge 7 luglio 1901, sebbene non siano stati contribuenti.

Art. 30.

Appena resi esecutorî gli elenchi o ruoli pei contributi volontarî ed obbligatorî per l'anno 1902, in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 306, approvato con R. decreto 30 gennaio 1902, n. 29, si procederà alla nomina della nuova Amministrazione, secondo le norme del presente Statuto, salva l'osservanza delle seguenti disposizioni transitorie.

I Consigli provinciali procederanno alla prima nomina dei delegati elettorali, indicati nell'articolo 13, entro due mesi dalla data del decreto che approverà il presente Statuto.

L'assemblea elettorale sarà convocata a Perugia entro il mese, successivo alla scadenza del termine predetto, per la nomina della nuova Amministrazione, la quale entrerà in carica entro i quindici giorni successivi.

Il termine per la rinnovazione ordinaria dei delegati elettorali e degli amministratori, nominati la prima volta in esecuzione del presente Statuto, si computerà dal 1° gennaio 1902.

Art. 31.

Dalla data di approvazione del presente Statuto cesserà dalle sue funzioni il comitato di patronato, di cui nello Statuto organico 19 marzo 1899, approvato con R. decreto 20 luglio 1899.

La Commissione amministrativa attuale rimarrà in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 32.

Durante il quinquennio 1902-906 non si faranno nuove ammissioni di orfani nel Collegio-Convitto e le entrate nette del medesimo, dedotte le spese necessarie per il mantenimento degli orfani che vi si trovano attualmente ricoverati, saranno destinate alla erezione del nuovo Collegio-Convitto.

La nuova Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento dovrà presentare al Ministero dell'Interno un completo progetto tecnico ed un piano finanziario riguardante la graduale preparazione dei locali ad uso del Collegio-Convitto, contenuto nei limiti della maggiore economia e della stretta necessità.

L'approvazione di questo progetto tecnico e del relativo piano finanziario è riservata al Ministero dell'Interno.

Il termine di cui al 1° comma del presente articolo potrà essere abbreviato, qualora per concessione di stabili o maggiore disponibilità di fondi si siano potuti preparare i locali e siasi potuto provvedere alle relative spese in tempo minore.

In ogni caso la data di apertura del nuovo Collegio-Convitto sarà fissata con decreto Ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro
GIOLITTI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. LXXX (Dato a Roma, il 20 marzo 1902), col quale il Comune di Acireale è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sull'amido, sulla carta e sui cartoni, sulle porcellane, le maioliche e le terraglie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regolamento per il personale finanziario, approvato con R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512, nonchè il R. decreto del 12 settembre 1901, n. 432, portante modifica agli articoli 25, 27 e 28 dell'anzidetto Regolamento;

Visto il decreto Ministeriale del 2 ottobre 1901, n. 21679, col quale fu aperto un concorso a n. 24 posti di segretario amministrativo di ultima classe nel Ministero;

Vista la Relazione sul risultato di tale concorso, presentata dalla Commissione centrale esaminatrice, in data 22 corrente mese;

Determina:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella graduale dei vincitori del cennato concorso:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	classe	Punti per la prova		Punti complessivi
			scritta	orale	
1	Scazza Giuseppe	1ª	47	45	92
2	Dussoni prof. Torquato	3ª	43 1/2	43	86 1/2
3	Tonino Giovanni Battista	2ª	36 1/2	46	82 1/2
4	Bottaro Giovanni Augusto	2ª	42 1/2	39	81 1/2
5	Macola Leonida	1ª	38 1/4	42	80 1/4
6	Caire dott. Camillo	2ª	39	41	80
7	Pezzolet dott. Umberto	1ª	39 1/2	40	79 1/2
8	Sepe dott. Aurelio	2ª	39 1/4	38 1/2	77 3/4
9	Manfredi Candido	2ª	36 1/2	40	76 1/2
10	Bianchi Alessandro	2ª	35	40	75
11	Mannini Giuseppe	2ª	33 1/2	41	74 1/2
12	Ellero Carlo	2ª	37 1/2	37	74 1/2
13	Semitecolo Antonio	1ª	34 1/2	39	73 1/2
14	Petraroli Umberto	2ª	35 3/4	37	72 3/4
15	Mangosi Luigi	1ª	36 1/2	35	71 1/2
16	Jacobacci Cornelio	1ª	34 1/2	37	71 1/2
17	Stefanini Vittorio	1ª	33 3/4	37	70 3/4
18	Vignali Uberto	2ª	33 3/4	37	70 3/4
19	Giammanco Gaetano	2ª	31 1/4	39	70 1/4
20	Briganti dott. Emiddio	1ª	32 1/4	37 1/2	69 3/4
21	Zanetti dott. Vittorio	1ª	33 1/2	36	69 1/2
22	Vairano Gaetano	2ª	33 1/2	35	68 1/2
23	Mazzaborra dott. Carlo	2ª	32	36	68
24	Pettinati Antonio	2ª	34 1/2	33	67 1/2

Art. 2.

A sostituire i vicesegretari di 1ª classe, riusciti vincitori del concorso, i quali, per il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 25 del citato R. decreto 12 settembre 1901, n. 432, possono essere promossi per idoneità, saranno collocati, per ordine di punti di merito, nell'anzidetta tabella, altrettanti dei vicesegretari, qui appresso indicati, che pure presero parte all'esame, riportando, rispettivamente, le seguenti votazioni:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	classe	Punti per la prova		Punti complessivi
			scritta	orale	
1	Coghe Enrico	2ª	34	33	67
2	Fassi dott. Riccardo	1ª	36 1/2	30	66 1/2
3	Majetti dott. Enrico	2ª	31 1/4	35	66 1/4
4	Testi Giuseppe	1ª	35 3/4	30	65 3/4
5	Mugnozza Lorenzo	1ª	32 1/2	33	65 1/2
6	Berenga dott. Edoardo	1ª	32 1/2	33	65 1/2
7	Marinoni Italo	1ª	30 1/4	35	65 1/4
8	Bontardelli dott. Emilio	1ª	33	32	65
9	D'Alessandri Giovanni	1ª	34 1/2	30	64 1/2
10	Rosetti Giuseppe	1ª	31 1/4	33	64 1/4
11	Zola Tullio	2ª	31 1/2	32 1/2	64
12	Biagiarelli dott. Alberto	2ª	32 3/4	30	64 3/4
13	Bontadini Luigi Carlo	1ª	30	30	60

Roma, il 28 febbraio 1902.

Il Ministro
CARCANO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2512.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Appareil de vision des épreuves cronophotographiques », originariamente rilasciata al nome dei signori Lumière Auguste e Lumière Louis a Lione (Francia), come da attestato delli 23 novembre 1896, N. 42871 del Registro Generale, già trasferita per intero al sig. Koopmann Elias Bernard a Londra, come da pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1900, n. 199, è stata trasferita totalmente al sig. Coit Griffith a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Milano addì 5 novembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 22 dicembre 1901, al N. 6913, vol. 177, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà Industriale addì 24 dicembre detto, ore 11,30.

Roma, il 20 marzo 1902.

Il Direttore della Divisione
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2527.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Preparazione meccanica magnetica per la separazione contemporanea di minerali magnetici a permeabilità differenti », originariamente rilasciata al nome del sig. Kreuser Emil, a Mechernich (Germania), come da attestato delli 14 aprile 1900, N. 54135 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Gesellschaft zur Einfuehrung und Verwerthung des Mechernicher Magnetischen Aufbereitungsverfahrens m. b. H., a Francoforte s|M

(Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dal cedente a Gëmund addì 26 novembre 1901, e dalla cessionaria a Francoforte s[M, addì 13 dicembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma, il giorno 3 gennaio 1902, al N. 7214, vol. 177, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà Industriale addì 4 gennaio detto, ore 16,45.

Roma, il 24 marzo 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2533.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Innovazioni nella fabbricazione delle posate di composizione dette di metallo acciaiato o britannico e prodotti nuovi che ne risultano », originariamente rilasciata al nome del sig. Lagostina Carlo, a Casale Corte Cerro (Novara), come da attestato delli 11 aprile 1901, N. 57883 del Registro Generale, fu trasferita per intero al sig. Lagostina ing. Emilio ad Omegna (Novara), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Casale Corte Cerro addì 30 novembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Omegna il giorno 3 dicembre 1901, al N. 130, vol. 19, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 15 gennaio 1902, ore 16.

Roma, il 24 marzo 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2534.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procedimento per separare dalla caseina le sostanze che ne pregiudicano la diafanità », originariamente rilasciata al nome del sig. Spitteler Adolf, a Prien (Baviera), come da attestato delli 12 giugno 1900, N. 55010 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società Vereinigte Gummiwaaren Fabriken Harburg-Wien vormals Menier J. N. Reithoffer, ad Harburg, ed al sig. Krische Wilhelm, ad Hannover (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dal cedente a Monaco di Baviera addì 25 settembre 1901, e dai cessionari ad Harburg ed Hannover addì 1° ed 8 novembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 17 dicembre 1901, al N. 11002, vol. 1172, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 18 gennaio 1902, ore 15,30.

Roma, il 24 marzo 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

ELENCHI numeri 6 e 7 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nei mesi di maggio e novembre 1901.

Numero del Registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
			Elenco n. 6 — 31 maggio 1901.		
785	8	56	Picasso Luigi Mariano, a Milano.	1° maggio 1901	Nuova bottiglia denominata: *Educata.*
779	8	57	Sartoris Roberto, ad Omegna (Novara).	22 marzo »	Cavicchio con testa arcuata applicabile a tutti i porta-abiti di qualunque forma, esclusi quelli detti a bastone.
786	8	58	Gianotti Fioravanti, a Milano.	4 giugno »	Carta da lutto zigrinata ed ornata.
			Elenco n. 7 — 22 novembre 1901.		
789	8	59	Ditta Pastori & Casanova, a Monza (Milano).	3 ottobre 1901	Stoffe per tappezzerie e mobili.
790	8	60	Detta.	3 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
791	8	61	Detta.	3 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
792	8	62	Detta.	3 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
793	8	63	Detta.	3 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.
794	8	64	Detta.	3 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili.

Roma, il 15 marzo 1902.

Il Direttore della Divisione I.
S. OTTOLENGHI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Obbligazioni del prestito 11 aprile 1866 - Blount - Legge 29 giugno 1871, n. 339

1ª Estrazione del 20 marzo 1902.

A norma dell'articolo 11 della Convenzione 12 aprile 1866, stipulata tra il Governo Pontificio e la Casa bancaria Edoardo Blount e C., di Parigi, e giusta l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 6 marzo 1902, n. 54, venne eseguita, presso la Società Generale per favorire lo sviluppo del commercio e dell'industria in Francia, sedente in Parigi, il giorno 20 marzo 1902, previa imborsazione dei numeri delle Obbligazioni vigenti, la prima estrazione a sorte delle Obbligazioni emesse in seguito alla Convenzione suddetta e per gli effetti del Sovrano Rescritto 11 aprile 1866

Numeri delle Obbligazioni intiere da L. 500 di capitale nominale, stati sorteggiati.

73	189	359	573	605
712	950	970	978	1064
1335	1385	1484	1552	1824
2145	2191	2293	2327	2506
3200	3236	3319	3451	3511
3560	3929	3930	4025	4072
4137	4194	4459	4530	4582
4583	4853	4861	4866	4873
4988	5080	5122	5266	5371
5548	5549	5550	5737	5755
5846	6087	6209	6214	6331
6772	6794	6923	7015	7017
7029	7291	7292	7365	7470
7949	8038	8098	8139	8193
8377	8383	8537	8693	8721
8814	8907	8927	9095	9110
9336	9358	9359	9360	9363
9364	9365	9367	9368	9390
9391	9393	9415	9867	10289
10789	10851	10868	10869	10906
10963	10983	11011	11104	11125
11126	11127	11152	11339	11398
11431	11450	11718	11734	11807
11930	11990	12341	12342	12346
12353	12404	12405	12406	12462
12463	12474	12479	12480	12481
12482	12483	12484	12485	12486
12608	12609	12614	12872	12893
12942	12943	12944	12945	12973
12978	13007	13206	13263	13311
13411	13459	13545	13615	13674
13750	13975	14059	14117	14493
14514	14515	14559	14638	14639
14658	14661	14833	15469	15480
15501	15609	15708	15717	15718
15867	15915	15926	16073	16136
16190	16415	16420	16441	16550
16587	16588	16653	16665	16894
16895	17061	17105	17238	17245
17483	17539	17606	17697	17740
17744	17745	17868	17994	17995
17996	17997	18143	18507	18509
18510	18583	18665	18790	18927
19019	19022	19023	19053	19342
19611	19745	19760	19803	19937
20156	20183	20339	20361	20417
20463	20485	20522	20617	20637
20674	20675	20701	20702	20735
20764	20772	20773	20774	21134
21197	21300	21362	21543	21558
21559	21573	21574	21623	21635
21643	21656	21677	21958	22110
22188	22304	22367	22639	22640
22659	22741	22768	22819	22869
22876	22877	22905	22952	22953
22954	22965	22992	22993	23127
23128	23135	23179	23350	23377
23378	23379	23424	23434	23535
23547	23622	23790	23881	23902
23926	23927	23929	24034	24145
24352	24512	24517	24535	24566
24641	24683	24693	24702	24874
24910	24911	24912	24988	24989
24996	25011	25387	26344	26345
26346	26433	26434	26527	26538
26766	26821	27310	27632	27633
27634	27766	27767	27845	27855
27856	27857	27858	27859	27860
27861	27862	27863	28228	28603
28614	28691	28692	28828	28853
28905	29067	29261	29262	29359
29360	29368	29394	29431	29586
29726	30341	30342	30689	30966
30976	31163	31223	31241	31280
31449	32008	32074	32477	32478
32493	32553	32652	32820	33435
33499	33533	33803	33804	33805
33835	33836	34468	34516	34580
34585	34642	34717	34720	34721
34963	35070	35143	35144	35145
35237	35244	35253	35254	35374
35436	35616	35751	36010	36011
36227	36272	36436	36437	36546
36594	36615	36618	36698	36699
36933	37127	37245	37312	37316
37449	37590	37665	37841	37842
37843	37983	38483	38569	38673
38787	39129	39130	39131	39522
39533	39589	39639	39880	40132
40191	40663	40959	40960	41367
41428	41733	41738	41764	41765
41868	41873	42050	42088	42231
42432	42470	42472	42526	42633
42868	43329	43503	43515	43876
43979	44139	44140	44141	44214
44368	44630	45101	45410	45411
45434	45471	45472	46131	46132
46137	46142	46143	46811	46812
46813	46814	47102	47114	47174
47191	47195	47198	47427	47851
47947	47995	48055	48068	48330
48493	48538	48539	48675	48814
48953	49000	49162	49163	49440
49450	49483	49903	50959	50970
50990	51145	51151	51383	51384
51701	51734	51737	51763	51918
51958	52198	52221	52355	52356
52553	53035	53192	53300	53416
53578	53579	53580	53581	53931
53932	53933	54080	54260	54329
54409	54521	54608	54779	54846
54951	54998	55076	55387	55450
55505	55506	56055	56126	57386
57541	57754	57817	57856	57857

58020	58037	58139	58353	58495
58574	58604	58728	59061	59074
59169	59298	59474	59514	59515
59524	59556	59666	59667	59777
59988	60078	60238	60260	60329
60525	60592	60692	60730	60758
60965	61027	61088	61346	61524
61988	62242	62526	62612	62634
62635	62738	63001	63002	63003
63004	63005	63006	63070	63352
63654	63670	63671	63672	63673
63674	63759	63779	63829	63857
63858	63859	64223	64415	64449
64648	64827	65103	65104	65331
65733	65770	65841	65917	66127
66147	66321	66881	66961	67261
67286	67327	67360	67363	67364
67365	67444	67717	67918	68243
69290	70005	70024	70060	70061
70149	71029	71600	71631	71632
71633	71688	71719	71785	72401
72425	72902	72903	72912	72951
73157	73436	73437	74206	74280
74288	74402	74525	74713	74825
75142	75168	75197	75385	75806
76455	76585	76726	76981	77034
77184	77222	78149	78192	78306
78463	78851	79527	79703	79711
79736	79737	79740	79741	79742
79826	79833	79901	80469	80767
80817	80858	81044	81052	81053
81083	81101	81195	81196	81293
81410	81411	81412	81429	81837
81851	82048	82139	82251	82756
82826	83148	83254	83400	83401
83975	84207	84279	84444	84592
84955	84956	85185	85186	85488
85965	86372	86373	86504	86505
86862	87486	87852	87853	88100
88174	88320	88336	88392	88433
88468	88786	88838	89028	89031
89119	89142	89358	90021	90702
90714	91713	91728	93284	94668
94711	94871	94876	94930	95213
95223	95266	95385	95771	95832
98509	98583	98825	99018	99178
99376	99377	99395	99526	99656
99890	100151	100484	100981	101006
101009	101010	101011	101346	101584
102323	102424	102768	103389	103610
103730	103764	103831	104059	104787
105209	105371	105569	105694	105695
105696	105827	106018	106372	106379
106418	106507	106508	106566	106897
106898	106935	107126	107445	107463
107697	107698	107857	107858	108012
108380	108646	109135	109144	109758
109981	110060	110126	110365	110452
110454	110565	110701	110702	111194
111209	111272	111610	111611	111819
111876	111979	112142	112254	112378
112447	112448	112974	113088	113110
113283	113404	113431	113879	113944
114167	114660	114661	114689	114768
114835	114937	114980	115664	115894
115013	116502	116528	116529	116538
116590	116690	116702	116948	117135
117442	117584	117764	118295	118695
119703	119760.			

Numeri delle frazioni di Obbligazioni, distinte colle lettere A, B, C, D, da L. 125 di capitale nominale, stati sorteggiati.

92046 D	92055 B	92175 B	92192 D
92204 B	92216 A	92227 B	92254 C
92275 C	92276 B	92309 B	92311 D
92312 C	92319 D	92327 D	92328 A
92348 B	92372 B	92401 D	92404 C
92701 A	92757 C	92915 B	93041 B
93046 A	93078 A	93395 C	93408 C
93416 D	93434 C	93437 D	93460 C
93662 C	93797 D	93808 C	93908 A
94014 C	94024 C	94106 D	94127 D
94151 B	94164 C	94286 B	94286 C
94300 C	94389 D	94393 B	94397 B
94401 A	94411 B	94430 A	94433 C
95018 B	95048 C	95080 B	95089 A
95093 B	95107 A	95109 A	95167 C
96000 D	96099 B	96118 A	96186 C
96293 B	96298 B	96366 B	96456 B
96460 C	96461 C	96486 D	96518 C
96525 B	96531 B	96688 A	96729 B
96826 B	96878 D	96889 A	96896 B
96899 B	96923 B	96972 B	97007 D
97065 B	97088 B	97089 C	97094 D
97145 B	97236 A	97241 B	97214 D
97300 B	97388 A	97403 C	97420 D
97445 D	97463 B	97483 D	97501 A
97528 A	97571 A	97579 A	97580 B
97631 B	97631 C	97689 A	97785 D
97813 D	97907 A	97946 A	97975 B
97980 A	98000 A		

Le Obbligazioni intiere e le frazioni di Obbligazioni suindicate cessano di fruttare interessi con tutto marzo 1902, ed il rimborso del relativo capitale nominale verrà effettuato dal 1° aprile successivo, mediante restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, è cioè:

Cedole { dal N. 72 - Scadenza 1° ottobre 1902
al » 74 - Id. 1° ottobre 1903.

All'Estero - a Parigi direttamente alla Società Generale per favorire lo sviluppo del commercio e dell'industria in Francia.

Nel Regno - con mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione Generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza.

Roma, addì 25 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
LUBRANO.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942),

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo al-

cuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria, e gli altri Contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle Cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,249,838 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1,500, al nome di Ansalone Irene *di Fulvio*, nubile, domiciliata in Fisciano (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Ansalone Irene *fu Filippo*, nubile ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 10 aprile 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro ***(Portafoglio)***

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 aprile, in lire 102,26.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

10 aprile 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,68	100,68
	4 ½ % *netto*	110,02 ¼	108,89 ¾
	4 % *netto*	102,53	100,53
	3 % *lordo*	67,10	65,90

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa continua ad occuparsi delle faccende balcaniche.

Il *Pester Lloyd* dice che nei circoli ministeriali austro-ungarici si seguono senza alcuna preoccupazione gli avvenimenti in Macedonia. La fiducia nel mantenimento della pace — aggiunge questo giornale — si fonda anzitutto sull'esistenza dell'accordo austro-russo circa i Balcani, sulle misure militari prese dalla Turchia e sugli ammonimenti dati dall'Austria e dalla Russia agli Stati balcanici cui fu fatto presente quali responsabilità si addosserebbero se non giustificassero la fiducia riposta nella loro lealtà. Epperò si ritiene che quei moti conserveranno il carattere di conflitto locale.

La *Novoje Wremja* di Pietroburgo, occupandosi dello stesso argomento, dice essere poco probabile che la Bulgaria e la Serbia si mantengano impassibili, se scoppiassero serî disordini su territorio turco lungo i loro confini. Ognuno capisce che nè l'una nè l'altra potrebbero starsene con le mani alla cintola se i rispettivi sudditi volessero accorrere in aiuto dei loro connazionali perseguitati, qualora incominciassero dei massacri nella Turchia. Per scongiurare la suprema sciagura, v'ha un solo mezzo ed è quello di costringere la Turchia a provvedere con tutta serietà al ristabilimento dell'ordine.

I torbidi della Macedonia dureranno ancora a lungo, finchè saranno tollerati dal Governo di Costantinopoli. Solo quando le condizioni anormali incominceranno a dare qualche molestia all'Yldiz Kiosk, questo si risolverà finalmente ad intervenire.

La Turchia preferisce sempre di combattere con le sue truppe i Cristiani, invece che procedere contro gli oppressori, i corifei dell'idea panislamitica.

* * *

Un dispaccio da Copenaghen al *Temps* dice che la cessione delle Antille danesi agli Stati-Uniti sarà presto un fatto compiuto. Il *Volkething* ha già approvato il trattato di cessione e l'Opposizione al *Landsthing* che si è pronunciata finora ostile a quel trattato, dichiara ora di accettarlo purchè abbia luogo un plebiscito preliminare delle popolazioni. Il Governo danese accettò questa condizione.

La questione della vendita delle Antille danesi agli Stati-Uniti si agita già da quarant'anni. Si tratta delle tre isole di San Tommaso, San Giovanni e Santa Croce, situate nella prossimità di Portoricco, aventi un po' più di 32 mila abitanti. Di questa popolazione soltanto una ottava parte è bianca; il rimanente si compone di mulatti e di negri. È noto che l'isola di San Tommaso possiede un porto eccellente, l'importanza del quale aumenterà certamente quando sarà costruito il canale interoceanico.

* * *

È atteso prossimamente al Pireo l'arrivo di una Divisione della Squadra giapponese. L'ammiraglio e gli ufficiali si recheranno ad Atene a far visita a Re Giorgio.

La Squadra rimarrà qualche giorno nelle acque greche e visiterà poi alcuni porti ottomani.

Corre voce che l'ammiraglio giapponese si recherà a Costantinopoli per consegnare al Sultano una lettera autografa dell'Imperatore del Giappone.

* * *

Secondo un telegramma da Washington all'*Herald*, il partito repubblicano teme che le prossime elezioni legislative del novembre gli saranno sfavorevoli, se il Congresso si separa senza che il Senato abbia votato il *bill* sul canale interoceanico.

Il Presidente Roosevelt vorrebbe che, qualunque sia la via adottata, il *bill* del canale fosse votato nella presente sessione.

Un dispaccio del *Daily Telegraph* assicura che i negoziati sono virtualmente terminati tra gli Stati-Uniti da una parte ed il Nicaragua ed il Costaricca dall'altra, per la conclusione di trattati accordanti al Governo

americano l'autorizzazione di costruire il canale di Nicaragua. La sottoscrizione dei trattati relativi dovrebbe aver luogo entro questa settimana.

Però un dispaccio da Nicaragua all'*Herald* afferma che il Dipartimento di Stato di Washington ha proposto al Governo di quella Repubblica un progetto di protocollo che accorda agli Stati-Uniti non solo un semplice diritto di giurisdizione, ma la sovranità estesa sulla zona del canale. In questo caso la Costituzione del Nicaragua non permetterebbe la ratifica del trattato.

La bandiera alla R. nave "Emanuele Filiberto"

Fin dalle prime ore del mattino la città di Spezia era, ieri, imbandierata e festante.

Alle ore 14,30 giunsevi S. A. R. il Duca d'Aosta.

S. A. R. fu ossequiata alla stazione dalle LL. EE. il Ministro della Marina, on. Morin, ed il Sottosegretario di Stato, on. De Nobili, dalla Giunta municipale, dagli ammiragli del Dipartimento e da tutte le altre Autorità civili e militari.

Si trovavano pure alla stazione numerose Associazioni e gran folla, che fecero festosa accoglienza a S. A. R.

Rendeva gli onori una compagnia di Marina con musica.

Il Duca d'Aosta, mentre le truppe del presidio facevano ala e la folla applaudiva, si recò al Portocciuolo militare, ove una compagnia di Marina rendeva pure gli onori. Le navi da guerra ancorate nel porto salutarono con salve di 21 colpi l'arrivo di S. A. R. il quale, con la barca *White*, della R. Marina, seguita da parecchie barche recanti gli Ammiragli e le altre Autorità militari, si recò a bordo della R. nave *Emanuele Filiberto*.

Durante il passaggio della barca Reale, gli equipaggi delle navi *Saint-Bon, Amerigo Vespucci, Morosini, Lepanto* e *Dandolo* facevano il saluto alla voce.

Una folla straordinaria su barche e su vaporetti si trovava intorno alla *Emanuele Filiberto* ed accolse l'arrivo del Principe con calorose acclamazioni.

Giunto il Duca d'Aosta sull'*Emanuele Filiberto*, ebbe principio la cerimonia della consegna della bandiera. Erano presenti l'on. Ministro Morin, l'on. Sottosegretario di Stato De Nobili, gli ammiragli Coltelletti, Annovazzi, Mirabello, Di Resasco e tutte le Autorità.

S. A. R., nel consegnare la bandiera al Comandante di bordo, Lorecchio, pronunziò il seguente discorso:

« In faccia ai cantieri della città, che è la maggiore incarnazione e come il simbolo dei destini marinareschi d'Italia, io consegno oggi la bandiera tricolore a questa nave da guerra, *Emanuele Filiberto*, pregando Dio che tal nome le sia di felice augurio. È il nome infatti di un grande e insigne Principe, il quale, dopo aver compiute illustri imprese di guerra, seppe compiere magnifiche opere di pace, dando nuovo incremento alla flotta del suo piccolo Stato, ed arrecare il contributo delle sue galere alla vittoria di Lepanto.

« E nel nome di Emanuele Filiberto e nella evocazione gloriosa di questo Immortale, piacemi di vedere un lieto presagio, non solo per questa nave, ma per tutta la Marina italiana, questa depositaria dei ricordi più gloriosi e delle più ardite speranze della Patria nostra.

« Intanto il mio pensiero ed il mio saluto oggi vanno a tutti coloro che a tale nave hanno dato la loro opera ed a quelli che ad essa sposeranno il loro destino, agli artefici, dalle cui mani pazienti e sapienti è uscita l'opera forte e bella, a cui tutti oggi guardano con soddisfazione ed orgoglio, agli ufficiali che la comanderanno, ai marinai che la spingeranno nei mari lontani, verso terre ignorate e minacciose, per vincere se si possa, per morire se occorra, con una fede in cuore e sulle labbra il nome benedetto d'Italia ».

Alle parole dell'Augusto Principe, vivamente acclamate, così rispose S. E. il Ministro della Marina, on. Morin.

« Altezza Reale!

« In nome della Marina, Vi ringrazio dell'onore che avete voluto farle, donando ad una delle sue migliori navi il vessillo che essa dovrà inalberare nelle occasioni solenni. Questa nave con felice coincidenza porta il nome di un Vostro grande antenato, che è pure il nome Vostro.

« Un tal nome sia per essa nel tempo stesso che ricordo ed esempio di gloria passata, aspirazione ed augurio di gloria futura.

« Ufficiali ed equipaggio dell'*Emanuele Filiberto!* Ricordatevi che, se i destini della nostra Patria dovessero un giorno chiamarvi a combattere per essa, la bandiera che oggi solennemente vi consegnava S. A. R. il Duca d'Aosta, alzata a quell'albero, potrà bensì esserne strappata a brandelli dai proiettili nemici, potrà inabissarsi nel mare insieme alla nave che la porta, ma giammai dovrà scenderne umiliata in segno di resa.

« Con questa fede che mi anima e che certamente fa palpitare anche i vostri cuori, io auguro alla vostra nave vita prospera e gloriosa ».

Il comandante Lorecchio, a sua volta, ringraziò S. A. R. in nome dell'equipaggio e terminò le sue parole col triplice grido di *Viva Casa Savoia! Viva il Re!* ripetuto entusiasticamente dagli ufficiali e dai marinari della corazzata.

La bellissima bandiera donata da S. A. R. fu indi innalzata tra i battimani e gli *urrà* dei marinai schierati, mentre i cannoni tuonavano e le musiche suonavano la Marcia Reale.

Terminata la cerimonia, gli ufficiali della nave offersero al Principe ed alle Autorità un sontuoso rinfresco.

S. A. R. lasciò indi l'*Emanuele Filiberto*, e con la barca *White* ritornò a terra, mentre le navi ripetevano le salve ed i marinai facevano i saluti.

L'Augusto Principe ripartì per Torino alle ore 16,45, ossequiato dalle LL. EE. il Ministro Morin, ed il Sottosegretario di Stato, De Nobili, dagli ammiragli e da tutte le Autorità.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette ieri una rappresentanza del Comitato centrale per la costituzione di una Compagnia di navigazione per l'Estremo Oriente, composta del principe Prospero Colonna, dell'ing. Turin, del senatore Giorgio Sonnino e del segretario, comandante Massari, insieme con l'autore del progetto, comandante Roncagli, e col suo collaboratore, cav. T. Molinari.

S. M., già minutamente informata, si interessò vivamente della questione, entrando in molti particolari della medesima e lodò la patriottica iniziativa.

S. M. la Regina Madre, accompagnata da S. E. la Marchesa di Villamarina e dal Marchese Guiccioli, è partita stamane alle ore 6, con treno speciale, per Terracina, da dove, con automobile, si è recata a Gaeta. Poi S. M. ha preso imbarco sul *Marco Polo*, della N. G. I.

Da Gaeta l'Augusta Signora si recherà a Genova per prendervi la Sua Augusta genitrice, S. A. R. la Duchessa di Genova, e condurla alla Reggia di Capodimonte.

S. A. R. il Conte di Torino, dopo aver assistito ieri alle corse di cavalli alle Capannelle, ripartì ieri sera per Firenze.

La Squadra austro-ungarica a Napoli. — Le LL. EE. l'Ambasciatore e l'Ambasciatrice di Austria-Ungheria presso il Quirinale, barone e baronessa Pasetti, si recarono ieri mattina a visitare la Squadra austro-ungarica.

L'ammiraglio Rippert offerse a bordo della nave *Monarch* una colazione all'Ambasciatore e all'Ambasciatrice ed a tutti i comandanti della Squadra. L'ammiraglio Rippert fece un brindisi alla Casa di Savoja ed all'Imperatore d'Austria-Ungheria.

L'Ambasciatore brindò alla cittadinanza napoletana.

Iersera l'Ambasciatore offrì al *Grand Hôtel* un pranzo in onore dell'ammiraglio Rippert e degli ufficiali della Squadra.

Nel pomeriggio ebbero luogo le regate di tutte le lance della Squadra austro-ungarica in onore dell'Ambasciatore, barone Pasetti, nonchè la premiazione dei vincitori.

La Squadra partì a mezzanotte per Taranto.

La Società degli agricoltori italiani, con la collaborazione delle Associazioni agrarie palermitane, ha indetto in Palermo pei giorni 3-10 maggio un Congresso agrario, nel quale si terranno discussioni e si eseguiranno escursioni e visite agrarie.

L'avv. Lo Vetere tratterà delle vicende più recenti dell'economia rurale della Sicilia, il dott. Grimaldi dei concimi chimici nei paesi caldi, il prof. Paulsen delle viti americane, il marchese Bellavoto della crisi del Marsala, il prof. Giglioli della coltura del sughero, il prof. Alberti della crisi agrumaria e l'on. Pasquale Libertini del credito agrario in Sicilia.

Le escursioni sono state prescelte con lo scopo di offrire il modo di visitare le cose più caratteristiche dell'agricoltura siciliana.

Vicino a Palermo si visiteranno la fattoria Tasca, il fondo Ciaculli del barone Mauro Turrisi ed il giardino ai Colli del principe di Scalea.

Si farà una escursione a Marsala, ove il prof. Vallese terrà una conferenza sulla ricostituzione dei vigneti siciliani.

Ultima escursione sarà quella alla miniera di zolfo di Trabonella, in provincia di Caltanissetta, e si avrà così l'opportunità di osservare il latifondo siciliano.

I congressisti inoltre troveranno opportune agevolazioni per visitare il resto dell'isola e specialmente le bellezze e le antichità delle provincie di Messina e di Catania.

Il 20 aprile corrente s'inaugurerà l'Esposizione agricola industriale siciliana e ai congressisti sarà porto il mezzo di visitarla minutamente.

Le Associazioni agrarie della Sicilia e la città di Palermo preparano liete e ospitali accoglienze agli agricoltori che da ogni parte d'Italia, secondo si annuncia, accorreranno numerosi all'appello della Società degli agricoltori italiani ».

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Liguria*, della N. G. I., e *Cambroman*, della D. L., partirono il primo da New-York per Napoli ed il secondo da Boston per Gibilterra.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 10. — I giornali pubblicano una nota, la quale dichiara infondata la voce corsa che sarebbe stata conclusa la pace fra gli Inglesi ed i Boeri.

PIETROBURGO, 10. — L'*Agenzia Telegrafica Russa* è informata da buona fonte che il testo originale della convenzione russo-chinese per la Manciuria sarà pubblicato prossimamente e dichiara che il testo della convenzione stessa pubblicato dal *Times* contiene inesattezze tendenziose.

BRUXELLES, 10. — Fra i disordini che si verificarono ieri, fu gravissimo quello avvenuto nel sobborgo di Schoerbek.

Trecento dimostranti assalirono tre agenti di polizia a colpi di rivoltella.

Un agente venne ferito da due palle, di cui una gli penetrò in un occhio; egli cadde e fu dai dimostranti sopraffatto e lapidato.

Gli altri due agenti fuggirono; uno riuscì a salvarsi e l'altro si rifugiò in una bettola che i dimostranti invasero ed incendiarono.

I dimostranti si diressero quindi in piazza Rogier, dove ebbero un nuovo conflitto con la polizia. Tre agenti di polizia rimasero gravemente feriti.

La gendarmeria disperse i dimostranti.

L'agente ferito nel primo scontro si trova morente.

ROMA, 10. — Essendosi il R. Ministro d'Italia, a Berna, comm. G. Silvestrelli, lamentato col Consiglio Federale per l'impunità completa lasciata ad una lunga serie di articoli del giornale *Il Risveglio*, in cui si portava ingiuria alla memoria del compianto Re Umberto e si faceva l'apologia del regicidio di Monza, ne sorse un incidente personale fra il R. Ministro e il Consiglio Federale, in seguito al quale il Governo svizzero ha chiesto al Governo italiano la sostituzione del comm. G. Silvestrelli.

Avendo il Governo italiano rifiutato di piegarsi a questa esigenza, il Consiglio Federale ha rotto i suoi rapporti ufficiali col comm. G. Silvestrelli.

In conseguenza di ciò il Governo italiano ha dovuto interrompere i suoi rapporti ufficiali col sig. Carlin, Ministro di Svizzera in Roma.

BERNA, 10. — Il Consiglio Federale ha fatto alle Camere Federali la seguente comunicazione:

« Deplorevoli malintesi essendo sorti fra noi ed il Ministro d'Italia, comm. Silvestrelli, ci siamo veduti nella necessità di chiedere al Governo italiano, nello stesso interesse delle buone relazioni fra i due paesi, di richiamare il comm Silvestrelli.

« Il Governo italiano avendo rifiutato, noi abbiamo allora rotto le nostre relazioni col comm. Silvestrelli.

« In seguito a ciò il Governo italiano ha rotto, alla sua volta, le sue relazioni col nostro Ministro a Roma.

« Pubblicheremo gli atti relativi a questo conflitto ».

COSTANTINOPOLI, 10.— Si conferma il richiamo del Kaimakan da Novi Bazar.

Dispacci dei consoli annunciano che l'ordine è stato colà ristabilito.

VIENNA, 10. — L'Imperatore ha ricevuto il cancelliere tedesco, conte di Bülow, alle ore 2,15 pom.

BERLINO, 10. — Il secondo borgomastro Kauffmann inviò al Consiglio municipale una lettera con cui si dimette dalla sua carica per motivi di salute. Si dubita che le sue dimissioni vengano accettate.

BRUXELLES, 10. — È stata chiamata nel pomeriggio sotto le armi la guardia civica nei Comuni di Schaerbeeck e Saint-Josse.

Un'ordinanza dei borgomastri dei due Comuni proibisce colà ogni assembramento di più di cinque persone.

LONDRA, 10. — Un dispaccio da Pretoria ai giornali, in data di ieri, annunzia che Steijn, Reitz, Schalkburger e Lucas Meyer traversarono Kronstadt, domenica scorsa, diretti a Klerksdorp, ove il generale Botha giunse lunedì.

Si crede che anche i comandanti Delarey e Dewet assisteranno alla riunione.

VIENNA, 10. — *Camera dei deputati.* — Si procede alla votazione rimasta ieri sospesa.

Prima dell'appello nominale sulla mozione, contro la cui forma si opposero ieri i tedeschi-radicali, questi abbandonano l'aula. Rimane però il deputato Wolf, il quale interrompe l'appello nominale, facendo vive proteste e leggendo ad alta voce brani di giornali.

La mozione è approvata con voti 222 contro 60 (Nuove proteste).

La Camera riprende indi la discussione del bilancio.

BRUXELLES, 10. — A Houdeng Aimaries vi fu un attentato, mediante dinamite, contro un circolo cattolico. Furono fatte esplodere tre cartuccie di dinamite, che produssero danni soltanto materiali.

VIENNA, 10. — L'Imperatore, nell'udienza accordata al cancelliere dell'Impero tedesco, conte de Bülow, lo ha trattenuto a colloquio oltre un'ora.

LONDRA, 10. — I giornali pubblicano un dispaccio da Shanghai, il quale annuncia che sono scoppiati disordini contro gli stranieri a Ning-po.

La situazione vi è allarmante. Due navi da guerra inglesi e due tedesche sono partite dirigendosi a tutta velocità verso quelle località.

I disordini sarebbero stati provocati dalla esasperazione degli indigeni, i quali accusano i missionari cattolici di aver cavato gli occhi ad un giovinetto.

ROMA, 10. — Intorno all'incidente sorto fra l'Italia e la Svizzera si hanno i seguenti particolari:

Da moltissimo tempo un giornale anarchico svizzero a Ginevra, *Il Risveglio*, prosegue con piena impunità una serie di articoli apologetici del regicidio di Monza ed oltraggiosi alla memoria di Re Umberto, incitando altresì a nuovi delitti.

La Legazione di Sua Maestà a Berna segnalò verbalmente quelle pubblicazioni, a varie riprese, al Consiglio Federale, osservando come esse incorressero nel disposto degli articoli 4 e 5 della legge 12 aprile 1894 contro gli anarchici, ma sempre invano.

Il 5 febbraio scorso, il Ministro d'Italia, comm. Giulio Silvestrelli, in occasione di un nuovo articolo del *Risveglio*, oltraggioso per il compianto Sovrano, richiamava ancora verbalmente l'attenzione del sig. Zemp, Presidente della Confederazione, sulle pubblicazioni del giornale, lamentando la tolleranza del Governo svizzero, la quale non poteva che nuocere alle buone relazioni fra i due Stati.

Venti giorni dopo questo colloquio, il comm. Silvestrelli riceveva dal sig. Zemp una nota ufficiale, nella quale domandavasi al R. Ministro d'Italia se intendeva far la richiesta formale di procedere contro il *Risveglio* per ingiurie a termine dell'articolo 42 del Codice penale federale del 4 giugno 1853.

Il Ministro d'Italia rispondeva a questa nota declinando di fare la richiesta, rammentando invece ancora che a suo giudizio non si trattava di procedere per ingiuria, ma per apostolato di delitto, e lamentava che il Governo svizzero, lasciando impunita quella continua propaganda criminosa, venisse meno ai suoi doveri internazionali.

In seguito a ciò, il Consiglio federale si dichiarava offeso dal tenore di questo richiamo del comm. Silvestrelli, ed il 31 marzo il Ministro di Svizzera a Roma, sig. Carlin, si presentò al Ministro degli Affari Esteri chiedendogli di sostituire il comm. Silvestrelli.

Il Ministro degli Esteri rispose non poter accondiscendere ad una domanda così grave, che non parevagli giustificata, aggiungendo che a parer suo i malintesi personali che sembravano essersi prodotti tra il comm. Silvestrelli ed il Consiglio Federale potevano meglio essere dissipati da franche spiegazioni fra loro.

Ma il Consiglio Federale con nota del Ministro svizzero a Roma, annunciava al Governo italiano, il 7 aprile, la sua decisione di rompere i rapporti ufficiali col comm. Silvestrelli ed allora il Governo italiano, a sua volta, rompeva quelli col sig. Carlin, onde le relazioni con la Legazione svizzera a Roma si trovassero nelle identiche condizioni che venivano fatte dal Governo svizzero alla Legazione italiana a Berna.

BERNA, 10. — I giornali svizzeri commentano l'incidente sorto tra l'Italia e la Svizzera.

Essi constatano che il Consiglio Federale ha agito come chieda la dignità del Paese; e sono convinti che l'incidente non avrà conseguenze durevoli.

Il *Journal de Genève* dice: Noi contiamo sulla saggezza dei due Governi per impedire che la rottura, la quale può essere soltanto un incidente, abbia un seguito spiacevole nelle relazioni dei due Paesi, legati da antichissima amicizia.

La *Nouvelle Gazette* di Zurigo scrive: Di una questione di tatto personale si fece un incidente diplomatico. Si può sperare che l'incidente non sarà maggiormente gonfiato e che la buona volontà delle personalità in giuoco riuscirà a ristabilire relazioni normali ed ammichevoli fra i due paesi.

VIENNA, 10. — Il cancelliere dell'Impero tedesco, conte de Bülow, ha fatto visita, stamane, al ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, che nel pomeriggio gli ha restituito la visita.

Stasera il conte Goluchowski ha dato un pranzo in onore del conte di Bülow. Vi sono intervenuti il Presidente del Consiglio austriaco, dott. De Koerber, il Presidente del Consiglio ungherese, Coloman-Szell, i Ministri comuni della Monarchia, barone de Krieghammer e Kallay, l'Ambasciatore italiano, conte Nigra, e gli alti funzionari del Ministero degli affari esteri.

Il conte di Bülow partirà per Berlino domattina.

LONDRA, 10. — *Camera dei comuni.* — Il ministro delle colonie, Chamberlain, dichiara che i salvacondotti concessi ai negoziatori boeri, saranno valevoli fino al termine dei negoziati, ma, una volta che i negoziatori saranno rientrati nelle file dei Boeri, essi saranno, come prima, passibili dell'esilio, conformemente al proclama emanato dal generale lord Kitchener, qualora venissero fatti prigionieri.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte Cranborne, annunzia che è stata firmata la Convenzione tra la Russia e la China per la Manciuria.

GLASGOW, 10. — Il numero delle vittime della recente catastrofe, avvenuta durante il *match* del *foot-ball*, è di 23 morti e 414 feriti.

LONDRA, 10. — Il Municipio ha deliberato d'innalzare alla *Guild-Hall* un busto a Cecil Rhodes.

GAND, 10. — I deputati socialisti che tornavano dall'avere assistito alla seduta della Camera, sono stati accolti da acclamazioni, ed i deputati cattolici da fischi e urli. I deputati cattolici sono stati accompagnati ai loro domicilî da una scorta di agenti di polizia. I deputati socialisti tengono un comizio, dove rendono conto degli incidenti avvenuti alla Camera.

La città è immensamente animata. Gruppi di socialisti circolano, cantando canzoni rivoluzionarie. Pattuglie perlustrano le vie. Sono stati operati parecchi arresti.

MADRID, 10 — La *Gaceta* pubblica una circolare del ministro dell'Interno, Moret, ai prefetti, la quale dichiara che è giunto il momento di applicare il decreto relativo alle Congregazioni religiose, che devono essere invitate a sottomettervisi immediatamente.

MADRID, 11. — *Camera dei deputati.* — Il ministro dell'interno, Moret, rispondendo a Nocedal, dice che le divergenze fra lui ed il ministro dell'agricoltura, Canalejas, scomparvero quando lo esigeva l'interesse della nazione.

Moret prosegue dicendo che la questione religiosa è antica quanto la Spagna. Riconosce essere eccessivo lo sviluppo delle associazioni religiose. Il decreto emanato dal precedente Gabinetto aveva lo scopo di evitare che le Associazioni espulse dalla Francia si trasferissero in Spagna. Soggiunge che la circolare odierna concerne l'esame delle regole delle Associazioni religiose, che vuole siano sottoposte alla legge comune.

BRUXELLES, 11. — Verso mezzanotte gravissimi disordini avvenero dinanzi alla *Casa del Popolo.* Furono scambiati oltre cento colpi d'arma da fuoco fra i dimostranti e la forza pubblica.

Il quartiere nei dintorni della *Casa del Popolo* sembrava essere in rivoluzione. I dimostranti avevano tolto i binari del *tram*, ed avevano eretto una specie di barricata.

Dinnanzi alla *Casa del Popolo* i gendarmi, dopo grandi sforzi, riuscirono a fare sgombrare la località dai dimostranti, compresa la *Casa del Popolo*, ove essi si erano rifugiati.

Finora vennero accertati trenta feriti, fra i quali parecchie donne e bambini, che sono curati dalle ambulanze.

In un conflitto avvenuto in una via secondaria fra i dimostranti e la forza pubblica, i gendarmi furono assaliti a sassate e fecero uso delle baionette ferendo parecchi assalitori.

Verso le ore 2 ant. la calma sembra ristabilita.

Ad Anversa il ritorno dei deputati della Camera dei rappresentanti fu causa di disordini.

Vi sono parecchi feriti e sono stati operati parecchi arresti.

BRUXELLES, 11. (Ore 5,30 ant.) — Nei disordini avvenuti stanotte, cinque agenti di polizia rimasero feriti.

È stato fatto un grande numero d'arresti.

LONDRA, 11. — Il *Financier and Bullionist* ha da Pretoria, in data di ieri:

« Si dice, sotto tutte le riserve, che i rappresentanti degli Inglesi e dei Boeri si siano posti d'accordo circa le condizioni di pace.

« Si crede che l'Inghilterra non abbia fatto alcuna concessione. Le condizioni furono telegrafate agli agenti boeri in Amsterdam ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 10 aprile 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 758,7.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 31.

Vento a mezzodì . . . . S moderato.

Cielo . . . . poco nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 19°,0 / Minimo 6°,8.

Pioggia in 24 ore . . . . 0,0.

Li 10 aprile 1902.

In Europa: pressione minima sulla Spagna, Madrid 752; massima sulla Russia meridionale, Charkow 775.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di circa 1 mm. in Val Padana e Marche, intorno a 4 mm. in Sardegna, salito altrove fino a 3 mm. all'estremo SE; temperatura aumentata.

Stamane: cielo nuvoloso al NW e Sardegna, vario sul Veneto, Emilia ed all'estremo S, quasi sereno altrove; venti moderati o forti di levante in Sardegna, meridionali in Sicilia e medio Tirreno, deboli intorno a levante altrove.

Barometro: massimo a 764 sul Veneto e Jonio, minimo al N della Sardegna. Una depressione s'avanza rapidamente dalla Spagna meridionale verso il golfo Ligure.

Probabilità: venti forti meridionali sull'Italia inferiore e Sicilia, intorno a levante altrove; cielo vario al S e Sicilia, nuvoloso altrove; pioggie sull'alta Italia e Sardegna; mare agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 10 aprile 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	18 2	11 5
Genova	coperto	calmo	16 0	12 0
Massa Carrara	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	16 0	8 1
Cuneo	piovoso	—	12 6	7 4
Torino	coperto	—	12 6	8 0
Alessandria	coperto	—	16 4	10 0
Novara	coperto	—	16 1	8 3
Domodossola	coperto	—	15 0	7 0
Pavia	coperto	—	17 1	8 0
Milano	coperto	—	17 7	8 0
Sondrio	coperto	—	17 0	5 6
Bergamo	coperto	—	14 5	8 5
Brescia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	17 1	10 0
Cremona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 1	6 3
Mantova	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 4	8 0
Verona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 4	7 9
Belluno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 9	6 0
Udine	sereno	—	16 4	7 4
Treviso	$^{3}/_{4}$ coperto	—	18 2	7 2
Venezia	coperto	calmo	14 8	7 6
Padova	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 3	7 0
Rovigo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 0	5 5
Piacenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 5	7 5
Parma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 5	7 7
Reggio Emilia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 0	4 5
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 2	5 4
Ferrara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 3	6 4
Bologna	sereno	—	14 5	6 3
Ravenna	sereno	—	16 7	1 8
Forlì	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 0	4 8
Pesaro	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	13 5	3 7
Ancona	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	16 2	8 0
Urbino	sereno	—	11 9	6 0
Macerata	velato	—	13 8	6 7
Ascoli Piceno	sereno	—	15 0	6 0
Perugia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 2	7 0
Camerino	sereno	—	15 5	4 8
Lucca	$^{1}/_{4}$ coperto	—	18 8	6 4
Pisa	sereno	—	18 5	5 0
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	17 5	8 0
Firenze	sereno	—	19 7	6 0
Arezzo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 9	6 2
Siena	sereno	—	16 5	8 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	18 7	6 8
Teramo	sereno	—	15 2	5 0
Chieti	sereno	—	12 0	5 4
Aquila	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 2	3 3
Agnone	sereno	—	13 8	3 4
Foggia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 6	3 1
Bari	coperto	calmo	13 9	4 9
Lecce	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 6	7 8
Caserta	$^{1}/_{4}$ coperto	—	19 2	6 4
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 7	6 9
Benevento	$^{1}/_{2}$ coperto	—	21 3	5 3
Avellino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 8	1 5
Caggiano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 2	7 3
Potenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 4	3 9
Cosenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 0	7 0
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 5	1 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	17 4	12 0
Trapani	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 5	12 2
Palermo	sereno	calmo	19 6	6 5
Girgenti	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	19 0	14 0
Caltanissetta	sereno	—	22 6	10 4
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	18 8	13 9
Catania	sereno	legg. mosso	17 3	10 9
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	18 3	10 9
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	19 5	10 0
Sassari	$^{3}/_{4}$ coperto	—	18 2	10 2

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*